SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173/L

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. **240.**

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 2, comma 1, lettere *s)* e *t)* e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

06G0259

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali nel bacino idrografico del fiume Po e bacini limitrofi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che le elevate temperature riscontrate già nel primo semestre dell'anno 2006, unitamente alla anticipazione della ordinaria piovosità tardo-primaverile, hanno determinato una grave crisi idrica in particolare sui territori dei bacini idrografici dell'Italia settentrionale, con conseguenti gravi ripercussioni ambientali e nel settore irriguo, nonché con possibili effetti futuri anche in quello per la produzione di energia elettrica;

Considerato inoltre che la sopradescritta situazione di crisi ha determinato contesti emergenziali, ancorché limitati, per l'uso idropotabile in aree densamente abitate;

Considerato, infine, che la predetta situazione di crisi inerisce particolarmente all'asta del fiume Po od ai suoi principali affluenti, nonché nei bacini idrografici limitrofi, con ogni conseguente necessità di un coordinamento unitario dei soggetti interessati, anche con provvedimenti straordinari ed urgenti, ponendo in essere tutti gli interventi per il superamento di tale contesto emergenziale;

Ritenuto che la descritta complessa situazione di grave calamità impone l'adozione di iniziative improntate ad assoluta urgenza, al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichirazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa dei presidenti delle regioni interessate e della provincia autonoma di Trento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 ottobre 2006, lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A07120

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.S.P.U.A. Cooperativa sociale di promozione umana abruzzese società cooperativa a r.l.», in L'Aquila.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2004, con il quale la società cooperativa CO.S.P.U.A Cooperativa sociale di promozione umana abruzzese società cooperativa a r.l., con sede in L'Aquila, è stata posta in liquidazione;

Vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2005 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Margherita Cirillo, nata a Terni il 3 aprile 1962, ivi domiciliata in corso Tacito n. 5, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Clelia Tolone, rinunciatrice.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal corrente mese 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essre impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A6949

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Duepi service società cooperativa a r.l.», in Nogarole Rocca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 giugno 2005 dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Duepi service società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Nogarole Rocca (Verona) (codice fiscale n. 03302720234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Adriano Nicola, nato a Monfalcone (Gorizia) il 6 agosto 1959 e domiciliato in Ronchi dei Legionari (Gorizia), via delle Fosse n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06934

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Miolato trasporti a r.l.», in Padova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1995 con il quale il dott. Angiolo Borgogni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Miolato trasporti a r.l.», con sede in Padova, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 5 agosto 1994;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Gallo, nato a Puerto La Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955, con studio a Bologna, via Marsala, 26 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Angiolo Borgogni, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07010

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coomec - Soc. coop. a r.l.», in Carrara S. Stefano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994 con il quale il rag. Angiolo Borgogni è stato nominato commissario liquidatore della «Coomec - Società cooperativa a r.l.», con sede in Carrara S. Stefano (Padova), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 10 dicembre 1992;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Gallo, nato a Puerto La Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955, con studio a Bologna, via Marsala, 26 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Angiolo Borgogni, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07011

DECRETO 4 luglio 2006.

Rettifica al decreto 22 marzo 2006 relativo alla società cooperativa «Caldosan - Piccola società cooperativa a r.l.», in Jesi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «Caldosan - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede Jesi (Ancona) è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Nicoletti Maria Michela ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto che nel decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata il nome del commissario liquidatore, che in effetti è Nicoletti Assunta Maria Michela e non Nicoletti Maria Michela;

Ritenuta la necessità di rettificare il predetto decreto ministeriale limitatamente al nome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 22 marzo 2006 relativo alla società cooperativa «Caldosan - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), già sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente all'indicazione del nome del commissario liquidatore - dott.ssa Nicoletti Assunta Maria Michela, anziché Nicoletti Maria Michela come erroneamente indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07009

DECRETO 21 luglio 2006.

Autorizzazione all'organismo Rina S.p.a., in Genova, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto 30 aprile 2003, n. 175 recante il regolamento in materia di disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Vista la Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la Direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto interdirettoriale datato 17 settembre 1996 di autorizzazione provvisoria ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Visto il decreto interdirettoriale datato 7 giugno 2005 di autorizzazione provvisoria per le procedure di attestazione di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche;

Vista l'istanza del 15 settembre 2003, protocollo MAP n. 829730, con la quale il Rina S.p.a., con sede in Genova, via Corsica n. 12, ha richiesto il riconoscimento come Organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 171/2005 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 171/2005;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dal Rina S.p.a. in data 21 giugno 2006 dell'importo dovuto ai sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 27 marzo 2006;

Visto il verbale datato 2 maggio 2006 della struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del citato decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004 nel quale si esprime parere favorevole all'idoneità dell'organismo richiedente;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale del 30 aprile 2003, n. 175;

Decretano:

Art. 1.

L'Organismo Rina S.p.a., con sede in Genova è autorizzato ad espletare le procedure di attestazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Allegato V (Modulo Aa);

Allegato VI (Modulo B);

Allegato X (Modulo D);

Allegato XI (Modulo F);

Allegato XII (Modulo G);

Allegato XIII (Modulo H);

Allegato XIV (Modulo E);

Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

Art. 2.

Il Rina S.p.a. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
PROVINCIALI

06A06967

DECRETO 21 luglio 2006.

Autorizzazione all'organismo ANCCP S.r.l., in Milano, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, recante il regolamento in materia di disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto interdirettoriale datato 9 novembre 1999 di autorizzazione provvisoria ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Visto il decreto interdirettoriale datato 7 giugno 2005 di autorizzazione provvisoria per le procedure di attestazione di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche;

Vista l'istanza del 15 settembre 2003, protocollo MAP n. 829729, con la quale la ANCCP S.r.l., con sede in Milano, via Rombon n. 11, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 171/2005 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 171/2005;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'ANCCP S.r.l. in data 3 luglio 2006 dell'importo dovuto ai sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 27 marzo 2006;

Visto il verbale datato 2 maggio 2006 della struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004 nel quale si esprime parere favorevole all'idoneità dell'organismo richiedente;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale del 30 aprile 2003, n. 175;

Decretano:

Art. 1.

L'Organismo ANCCP S.r.l., con sede in Milano è autorizzato ad espletare le procedure di attestazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Allegato V (Modulo Aa);

Allegato VI (Modulo B);

Allegato X (Modulo D);

Allegato XI (Modulo F);

Allegato XII (Modulo G);

Allegato XIII (Modulo H);

Allegato XIV (Modulo E);

Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

Art. 2.

La ANCCP S.r.l. è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
PROVINCIALI

06A06968

DECRETO 21 luglio 2006.

Autorizzazione al Consorzio DNV - Modulo Uno S.c. a r.l., in Agrate Brianza, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto 30 aprile 2003, n. 175, recante il regolamento in materia di disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto interdirettoriale datato 1º luglio 1999 di autorizzazione provvisoria ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Vista l'istanza del 22 marzo 2006, protocollo MAP n. 18981, con la quale il Consorzio DNV - Modulo Uno S.c.a.r.l., con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, n. 9, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 171/2005 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 171/2005;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dal Consorzio DNV - Modulo Uno S.c.a.r.l., in data 6 luglio 2006 dell'importo dovuto ai sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 27 marzo 2006;

Visto il verbale datato 2 maggio 2006 della struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del citato decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004 nel quale si esprime parere favorevole all'idoneità dell'organismo richiedente;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale del 30 aprile 2003, n. 175;

Decretano:

Art. 1.

L'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno S.c.a.r.l. con sede in Agrate Brianza (Milano) è autorizzato ad espletare le procedure di attestazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come segue:

allegato V (Modulo Aa);
allegato VI (Modulo B);
allegato X (Modulo D);
allegato XI (Modulo F);
allegato XII (Modulo G);
allegato XIII (Modulo H);
allegato XIV (Modulo E);
allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

Art. 2.

Il Consorzio DNV - Modulo Uno S.c.a.r.l. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
PROVINCIALI

06A06969

DECRETO 21 luglio 2006.

Autorizzazione all'organismo Quality & Security S.r.l., in Salerno, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto 30 aprile 2003, n. 175, recante il regolamento in materia di disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto interdirettoriale datato 27 dicembre 2002 di autorizzazione provvisoria ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Vista l'istanza del 10 settembre 2003, protocollo MAP n. 829724, con la quale la Quality & Security S.r.l., con sede in Salerno, via Porto, n. 34, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 171/2005 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 171/2005;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata da Quality & Security S.r.l., in data 19 luglio 2006 dell'importo dovuto ai sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 27 marzo 2006;

Visto il verbale datato 2 maggio 2006 della struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del citato decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004 nel quale si esprime parere favorevole all'idoneità dell'organismo richiedente;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale del 30 aprile 2003, n. 175;

Decretano:

Art. 1.

L'organismo Quality & Security S.r.l. con sede in Salerno è autorizzato ad espletare le procedure di attestazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come segue:

allegato V (Modulo Aa);
allegato VI (Modulo B);
allegato X (Modulo D);
allegato XI (Modulo F);
allegato XII (Modulo G);
allegato XIII (Modulo H);
allegato XIV (Modulo E);
allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

Art. 2.

La Quality & Security S.r.l. è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
PROVINCIALI

06A06970

DECRETO 21 luglio 2006.

Autorizzazione alla società IQM - Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l., in Roma, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;

Vista la direttiva 2003/44/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visto in particolare l'art. 10, comma 1 del decreto legislativo sopra citato;

Considerata l'esigenza per gli operatori economici del settore di poter disporre di una struttura di certificazione nazionale per i propri prodotti rientranti nella direttiva 2003/44/CE;

Tenuto conto dei requisiti minimi per il riconoscimento degli organismi ai fini della direttiva 2003/44/CE, stabiliti nella riunione di coordinamento del 18 maggio 2005 dalla apposita struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004;

Vista l'istanza del 21 aprile 2006, protocollo MAP 26240, con la quale la società IQM - Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l. con sede in Roma via Belisario n. 7, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dalla società IQM - Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l. in data 17 luglio 2006 dell'importo dovuto ai sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 27 marzo 2006;

Decretano:

Art. 1.

La società IQM - Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l. è autorizzata in via provvisoria ad espletare le sole procedure di attestazione di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/44/CE.

Art. 2.

La società IQM - Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l. è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 10 comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento sopra citato, la società IQM - Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l. dovrà riproporre istanza ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.

3. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione provvisoria disponendo appositi controlli.

4. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ed al competente ufficio del Ministro dei trasporti.

5. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione provvisoria.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
PROVINCIALI

06A06972

DECRETO 10 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kuki Weinbau», registrato al n. 13343.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento Ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 5 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti tosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 giugno 2002 e successiva integrazione del 17 settembre 2003 dall'Impresa Agrimix S.r.l., con sede legale in viale Città d'Europa, 681 - Roma, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: KUKI WEINBAU;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive, Cimoxanil e Ditianon;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 8 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf, Austria;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Agrimix S.r.l., con sede legale in Viale Città d'Europa, 681, Roma, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO denominato KUKI WEINBAU con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da:

kg 0,1 - 0,2 - 0,250 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf, Austria;

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13343.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KUKI WEINBAU

Fungicida ad azione preventiva e curativa a base di Cimoxanil e Ditianon
Impiegato sulle colture della Vite, Patata e Pomodoro
Tipo di formulazione : microgranuli idrodisperdibili

COMPOSIZIONE

- Cimoxanil puro		g. 10
- Ditianon puro		g. 25
- Coformulanti	q.b. a	gr. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
NORME PRECAUZIONALI : Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO : trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive : Cimoxanil 10% e Ditianon 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi : durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia : sintomatica.
DITIANON - Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. Trattamento topico delle manifestazioni cutanee con pomate antistaminiche o cortisoniche.
AVVERTENZA : Consultare un centro antiveleni.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida in microgranuli idrodisperdibile ad azione preventiva e curativa indicato contro la Peronospora della Vite, e la Phytophtora della Patata e Pomodoro; inoltre svolge anche azione complementare contro l'Escoriosi, Marciume nero dell'acino "Black rot" (Guignardia bidwellii), Rossore (Pseudopeziza tracheiphila)) della vite.
VITE : g. 100 - 150 per q.le acqua
PATATA : 2 – 2,5 kg/ha
POMODORO : 3 – 4 kg/ha

COMPATIBILITA' : non compatibile con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti su vite 40 giorni prima del raccolto e 21 giorni prima del raccolto sulle altre colture
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGRIMIX s.r.l.
viale Città d'Europa 681 - Roma (Italia)
Registrazione n. del del Ministero della Salute
officina di produzione: KWIZDA AGRO GmbH , Leobendorf, Austria
kg. 0,1-0,2-0,250-0,5-1-5-10-15-20 partita n.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

06A07020

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Varadero 25 WG», registrato al n. 12123.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento Ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 5 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2002 dall'impresa Emme Italia S.r.l. con sede legale in via Cesare Boldrini, 24 - Bologna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Emme 01-04 ora denominato «Varadero 25 WGM»;

Visti gli atti da quali risulta che l'impresa Emme Italia S.r.l. ha ceduto la titolarietà del prodotto all'impresa Rocca Frutta S.r.l.;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rimsulfuron;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 13 dicembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'imprese:

Scam S.r.l - Strada Bellaria, 164 - Modena;

Diachem S.p.a. - U.p. Sifa - Caravaggio (Bergamo);

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena);

Eastsun Chemical Co - RM 4006, 1905 - Hongmei Road - Shanghai (Cina);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede legale in via Ravenna, 1114 Gaibana (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato «VARADERO 25 WG» con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 10-25-50-l00-250-500 e Kg 1;

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Scam S.r.l. - Strada Bellaria, 164 Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990 confezionato presso gli stabilimenti dell'imprese:

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002;

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003 nonché importate in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dallo stabilimento dell'impresa:

Eastsun Chemical Co - RM 4006, 1905 - Hongmei Road, Shanghai (Cina);

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12123;

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio;

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Varadero 25 WG

Erbicida di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

Partita n.:

Composizione:
Rimsulfuron puro.......................... g 25
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza : Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Officine di produzione :
SCAM srl – Strada Bellaria, 164 - Modena
Eastsun Chemical Co – RM 4006,1905 – Hongmei Road, Shanghai (Cina)
Officine di Confezionamento:
DIACHEM Spa – U.P. SIFA – Caravaggio (Bergamo)
TORRE Srl – Torrenieri - Siena

Contenuto netto : g 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500: kg 1
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Informazioni mediche: Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Terapia: sintomatica Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Il prodotto è un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione. VARADERO 25 WG erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché VARADERO 25 WG non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

<u>Infestanti graminacee sensibili</u> : *Avena spp (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Edchinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*

<u>Infestanti a foglia larga sensibili</u>: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia),Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapasore), Convolvulus arvensis (Villucchio), Calystegia sepium (Villucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumera), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinambur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miegro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*

EPOCA D'IMPIEGO : post -emergenza della coltura e delle infestanti

DOSE D'IMPIEGO :

- <u>Mais</u> : 50-60 g/ha addizionato con bagnante allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi del loro sviluppo; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali già sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrati, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiarure alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare VARADERO 25 WG sulla coltura precedentemente trattata con Forate, Terbufos, Isofenfos, Paration. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) è consigliata la miscela con un prodotto ad attività dicotiledonicida efficace contro queste malerbe.
- <u>Pomodoro</u> : 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di Solanum nigrum applicare 50 g/ha di VARADERO 25 WG + bagnante allo 0,2% entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (Erba porcellana) è opportuna la miscela con metribuzin 35% alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela può essere applicata, alle dosi più basse di metribuzin , a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinocloa spp. (Giavone) applicare 50-60- g/ha di VARADERO 25 WG + bagnate allo 0,2%, effettuando, in caso di infestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di VARADERO 25 WG + bagnante allo 0,2% a distanza di 7-10 giorni.
- <u>Patata</u>: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante allo 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di VARADERO 25 WG + bagnante allo 0,2%.

VOLUME DI IRRORAZIONE : 200-400 l/ha. Utilizzare ugelli a ventaglio e medio-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA : VARADERO 25 WG, alla dose stabilita deve essere disciolto nell'irroratrice riempita circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere un bagnante nella quantità necessaria dopo aver inserito VARADERO 25 WG.

<u>AVVERTENZE AGRONOMICHE</u> :
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi parassitari o asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare VARADERO 25 WG. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con VARADERO 25 WG è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue :
  1) svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare il serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
  2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
  3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2
  4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
  5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessità di risemina nei terreni già precedentemente trattati con VARADERO 25 WG, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di VARADERO 25 WG non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione. Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione, possono compromettere l'attività erbicida.

NON IMPIEGARE IN SERRA

Compatibilità : Non miscelare VARADERO 25 WG con prodotti contenenti bentazone, 2,4-D, Cyanazina.. Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità :Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di VARADERO 25 WG su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.
Attenzione: da impiegare in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Varadero 25 WG

Erbicida di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

Partita n.:

Composizione:
Rimsulfuron puro................ g 25
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza : Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Officine di produzione :
SCAM srl – Strada Bellaria, 164 - Modena
Eastsun Chemical Co – RM 4006,1905 – Hongmei Road, Shanghai (Cina)
Officine di Confezionamento:
DIACHEM Spa – U.P. SIFA – Caravaggio (Bergamo)
TORRE Srl – Torrenieri - Siena

Contenuto netto : g 10 - 25 - 50 - 100

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A07021

DECRETO 11 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Benziladin 10», registrato al n. 12248.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 9 giugno 2004 dall'Impresa Genetti GmbH S.r.l. con sede legale in Parinistrasse 4-A Merano (Bolzano) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato BENZILADIN 10;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: 6 Benziladenina;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 3 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa;

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede legale in Parinistrasse 4-A, Merano (Bolzano), è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO denominato BENZILADIN 10 con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 500 e litri 1-5.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12248.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BENZILADIN 10

FITOREGOLATORE IN SOLUZIONE ACQUOSA

Partita n°

COMPOSIZIONE
100 grammi di Benziladin 10 contengono :
6 BENZILADENINA pura................g 9,35 (100 g/l)
Coformulanti q.b. a ....g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Norme precauzionali:
Conservare la confezione ben chiusa; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
Informazioni per il medico:
Sintomi: irritazione cutanea, degli occhi e dell'apparato respiratorio
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

BENZILADIN 10 trova impiego in frutticoltura su melo e pero, per favorire lo sviluppo dei getti laterali in giovani piante ed anticiparne l'entrata in produzione. È un fitoregolatore indicato per l'impiego su melo e pero per favorire lo sviluppo dei getti laterali in giovani piante (specialmente sulle cultivar con basso potenziale di ramificazione) ed anticiparne l'entrata in produzione. In piante di melo e di pero di 1-4 anni in vivaio permette di ampliare l'angolo di inserzione delle branche principali favorendo una migliore predisposizione all'allevamento di produzione.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

BENZILADIN 10 si impiega in vivaio su piante non ancora in produzione alla dose di 100 ml/hl su melo e di 150 ml/hl su pero. Effettuare tre trattamenti, a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. Il primo intervento va eseguito quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di ca. 5-7 cm. e 4-6 foglie non ancora completamente distese. Il prodotto va impiegato con volumi di acqua variabili da 300 a 1000 l/ha a seconda dello sviluppo delle piante assicurando una uniforme bagnatura. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico.
Il prodotto può essere impiegato anche con trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 150-200 ml prodotto diluiti in 20 litri di acqua con l'aggiunta di un buon bagnante non ionico spruzzando almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma ed avere un leggero goccioiamento.
Per favorire l'emissione dei nuovi rami il trattamento va eseguito dopo una abbondante pioggia o irrigazione e dovrà essere preceduto o seguito da una concimazione azotata.
Il trattamento deve essere ripetuto se entro 24 ore dal trattamento cadono più di 5 mm. di pioggia.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la dose stabilita di BENZILADIN 10 in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura ; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Contenuto netto: ml 500; litri 1 - 5

Stabilimento di produzione:
Althaller Italia srl – San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n° xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Genetti GmbH
Parinistrasse 4-A
39012 Merano (BZ)

06A06998

DECRETO 13 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Coral 5 SC», registrato al n. 12184.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Sto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2004 dall'impresa Agrosol S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: AL 0401 ora ridenominato CORAL 5 SC;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Esaconazolo;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - strada Bellaria 164 - Modena;

Chemia S.p.a. - s.s. 255 km 46 Dosso - Ferrara

Irca Service S.p.a. - s.s. Cremasca 591 Fornovo S. Giovanni - Bergamo;

Terranalisi S.r.l. - Cento - Ferrara;

Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Tessaloniki Grecia;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato CORAL 5 SC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500 e litri 1, 5, 10, 20, 25, 50.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - strada Bellaria 164 - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;

Chemia S.p.a. - s.s. 255 km 46 Dosso - Ferrara, autorizzato con decreto del 11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.a. - s.s. Cremasca 591 Fornovo S. Giovanni - Bergamo, autorizzato con decreto del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Terranalisi S.r.l. - Cento - Ferrara, autorizzato con decreto del 25 gennaio 1977 e 20 marzo 2000 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Tessaloniki Grecia.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12184.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

CORAL 5 SC

Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione
in sospensione concentrata

Partita n:

COMPOSIZIONE
Esaconazolo puro g 4,8 (= 50g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante); Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Stabilimenti di produzione:
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)

Contenuto netto :
ml 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 20, 25, 50

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti edematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
CORAL 5 SC è un fungicida ad azione sistemica e translaminare efficace a basse dosi nei confronti di basidiomiceti, ascomiceti e deuteromiceti.
Il prodotto, così come è formulato, facilita la rapida ed omogenea dispersione in acqua. CORAL 5 SC possiede azione protettiva, curativa ed eradicante; in virtù della sua sistemicità raggiunge anche la pagina fogliare opposta a quella irrorata (azione translaminare) e si diffonde per via xilematica verso le varie parti della pianta da proteggere.
Eventuali piogge successive al trattamento non influiscono sull'efficacia di CORAL 5 SC in quanto il prodotto penetra rapidamente attraverso i tessuti delle piante.
CORAL 5 SC non favorisce lo sviluppo degli acari e non influisce sulla fermentazione dei mosti e sulle caratteristiche organolettiche dei vini.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Intervenire nei periodi in cui le colture sono sensibili agli attacchi fungini, e comunque tempestivamente ed in accordo con le raccomandazioni tecniche frutto di esperienze locali.
A seconda del clima, della fase fenologica della coltura e del grado di virulenza dell'infezione, la cadenza di intervento può essere compresa tra 10 e 14 giorni. Per le pomacee adottare cadenze d'intervento di 6-8 giorni.
Disperdere la dose prescelta di CORAL 5 SC in un secchio d'acqua, quindi procedere alla miscelazione versando nel serbatoio della pompa irrorante già riempita per metà con acqua.
Impiegare volumi d'acqua medio-alti (600 - 2000 l/ha) in relazione alla massa e alla densità della vegetazione da proteggere ed assicurare la completa ed uniforme copertura della stessa.

CAMPO E DOSI D'IMPIEGO

COLTURA	DOSE (ml/hl)	MALATTIA
melo, pero	50	ticchiolatura, oidio
vite: uva da vino	35-40	oidio, black rot (Guignardia)
uva da tavola	40-50	
carciofo, pomodoro	30-40	oidio
rosa, zinnia, astri	50-100	oidio, ticchiolatura
pioppo	50-70	marssonnina

Adottare le dosi inferiori per gli interventi preventivi ed in presenza di lievi infezioni.

Avvertenza: evitare i trattamenti durante la fioritura.

COMPATIBILITÀ
Nei casi in cui l'esperienza e le esigenze tecniche lo reputino necessario e salvo specifiche controindicazioni, si raccomanda l'impiego di CORAL 5 SC in miscela con diversi fungicidi ad attività protettiva quali captano (melo, pero), clorotalonil, ditianon, metiram, mancozeb, maneb, bupirimate e zolfo. CORAL 5 SC è altresì miscibile con i principi attivi insetticidi cipermetrina e pirimicarb.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
MELO: sulla varietà Mc Intosh e relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura. Eventuali miscele con clorotalonil possono provocare rugginosità su Golden Delicious e Granny Smith.

Intervallo di sicurezza:
carciofo, pomodoro: 7 giorni;
melo, pero, vite: 15 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CORAL 5 SC

Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione
in sospensione concentrata

Partita n:

COMPOSIZIONE
Esaconazolo puro g 4,8 (= 50g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante); Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

AGRO

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Stabilimenti di produzione:
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)

Contenuto netto : ml 10, 20, 25, 50, 100

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti edematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è
prontamente assorbita e metabolizzata.
L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

COMPATIBILITÀ

Nei casi in cui l'esperienza e le esigenze tecniche lo reputino necessario e salvo specifiche controindicazioni, si raccomanda l'impiego di CORAL 5 SC in miscela con diversi fungicidi ad attività protettiva quali captano (melo, pero), clorotalonil, ditianon, metiram, mancozeb, maneb, bupirimate e zolfo. CORAL 5 SC è altresì miscibile con i principi attivi insetticidi cipermetrina e pirimicarb.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
MELO: sulla varietà Mc Intosh e relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura. Eventuali miscele con clorotalonil possono provocare rugginosità su Golden Delicious e Granny Smith.

Intervallo di sicurezza:
carciofo, pomodoro: 7 giorni;
melo, pero, vite: 15 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A06997

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 giugno 2006.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara;

Visto il decreto n. 32/05 del 4 novembre 2005 con il quale il sig. Daniele Brusa è stato nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota 12 giugno 2005 con la quale il sig. Daniele Brusa rassegna le dimissioni da componente supplente della Commissione suindicata;

Vista la nota del 14 giugno 2006 protocollata al n. 14441 in data 20 giugno 2006 con la quale la Camera del lavoro territoriale di Ferrara - CGIL - fornisce indicazioni per la sostituzione del sig. Brusa;

Decreta:

Il sig. Massimiliano Diolaiti, nato a Bologna il 29 luglio 1970, è nominato componente supplente in sostituzione del sig. Daniele Brusa che decade dalla nomina.

Ferrara, 20 giugno 2006

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

06A06994

DECRETO 13 luglio 2006.

Sostituzione di un rappresentante dei lavoratori dipendenti del Settore industria, presso il Comitato provinciale INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 11/06 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con il quale veniva nominato il sig. Luca Fiorini tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti del Settore industria;

Vista la nota del 20 giugno 2006 con la quale il sig. Fiorini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico rivestito e la nota del 21 giugno 2006 con la quale la C.G.I.L. - CDLT di Ferrara ne richiede la sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mauro Cavazzini, nato a Copparo (Ferrara) il 18 luglio 1972, è nominato rappresentante dei lavoratori dipendenti del Settore industria in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Ferrara, in sostituzione del sig. Luca Fiorini dimissionario, che pertanto decade dalla nomina.

Ferrara, 13 luglio 2006

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

06A06995

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2006.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 6.712.700,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 maggio 2004 e riportate nel resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del fondo per la ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso è della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 6.712.700,00 ripartita in euro 3.328.650,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 3.384.050,00 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 6333

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 6333 del 25/07/2003 Comitato del 25/05/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Innovazione nel processo di progettazione e produzione di sistemi di iniezione (camere calde) per lo stampaggio di ogni tipologia di polimero (prodotti polimerici complessi).

Inizio: 01/11/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Incos S.R.L.
SAN POLO DI PIAVE

• Progetto di Formazione

Titolo: Progettazione e costruzione di sistemi di iniezione a canali caldi innovativi.

Inizio: 15/01/2004

Durata Mesi: 11

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Incos S.R.L.
SAN POLO DI PIAVE (TV)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.988.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	5.124.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	1.214.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	650.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.494.000,00	€ 1.214.000,00	€ 5.708.000,00	€ 650.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 315.000,00	€ 0,00	€ 315.000,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 315.000,00	€ 0,00	€ 315.000,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.124.000,00	€ 1.214.000,00	€ 6.338.000,00	€ 650.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicate * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale	fino a Euro	3.328.650,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.971.150,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	357.500,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	3.384.050,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	3.124.050,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	260.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A06996

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo alla premiscela per alimenti medicamentosi «Tylan Sulfa 100 Premix»

Nella parte del comunicato «Estratto del provvedimento n. 100 del 10 maggio 2006» relativa alla premiscela per alimenti medicamentosi «Tylanox Sulfa 100 Premjx» della ditta Eli Lilly di Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio si intende:

ove è scritto:

specialità veterinaria «TYLANOX SULFA 100 PREMIX»;

si deve intendere:

specialità veterinaria «TYLAN SULFA 100 PREMIX».

06A07017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dualmix»

Estratto provvedimento n. 139 del 27 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi DUALMIX.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102859016.

Titolare A.I.C. - Nuova Icc S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7/B, codice fiscale 01396760595.

Oggetto del provvedimento:

decreto ministeriale 4 marzo 2005, revisione medicinali per uso veterinario.

Si autorizza l'inserimento della validità dopo la prima apertura del sacco che è di sessanta giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Exspot»

Estratto provvedimento n. 140 del 28 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario EXSPOT antiparassitario e disinfestante per uso esterno, nella confezione:

astuccio con 6 tubetti da 1 ml - A.I.C. n. 103182010.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.A., con sede legale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 00889060158.

Variazione tipo Ib: aggiornamento della parte II del dossier di registrazione - sostituzione di un eccipiente con un altro comparabile.

È autorizzata la variazione tipo Ib della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiornamento della parte II del dossier di registrazione e, precisamente:

sostituzione dell'eccipiente autorizzato 2-(2 metossietossi) etanolo con il propilen glicole monometil etere (dowanol PM);

estensione del periodo di validità da ventiquattro a quarantotto mesi;

modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto, al punto 5.4 - «Effetti indesiderati» che ora è il seguente: «Con il principio attivo permetrina possono, anche se raramente, verificarsi fenomeni di ipersensibilità cutanea che si manifestano con letargia, prurito, eritema, rash cutaneo e perdita di pelo al sito di applicazione.

In tali evenienze è consigliabile sottoporre l'animale a lavaggio completo (bagno) e rivolgersi al medico veterinario per le cure del caso.

L'eccipiente è di norma dotato di buona tollerabilità locale e solo in casi eccezionali può indurre ipersensibilizzazione cutanea».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

06A07018

Manuale di corretta prassi operativa, elaborato ai sensi del Regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il Manuale di corretta prassi igienica per il settore della distribuzione (acquisto, scarico, identificazione, stoccaggio, preparazione ordine, carico automezzi, spedizione) di additivi, aromi ed ingredienti redatto dall'AssICC - Associazione italiana commercio chimico (corso Venezia, 47/49 - 20121 Milano - fax n. 02/76005543), è stato valutato conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviato alla Commissione europea.

06A06893

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Geniad»

Con la determinazione n. aR.M.895/D75 dell'11 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmaceutici T.S. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

GENIAD «0,25 microgrammi capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule - A.I.C. n. 034112019.

06A06999

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reumagil».

Con la determinazione n. aR.M.599/D74 dell'11 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

REUMAGIL:

30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 025262027;

10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 025262039.

06A07001

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.638/D73 dell'11 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

OTRIVIN OFTA, flacone collirio 10 ml - A.I.C. n. 028756017;

VOLTAMICIN, 1 flac. soluzione oftalmica 5 ml - A.I.C. n. 031653013;

DEXOLINE, collirio 5 ml - A.I.C. n. 028777011.

Con la determinazione n. aR.M.697/D68 del 3 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Rottapharm S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

AGASTRIN:

36 compresse - A.I.C. n. 023084015;

sospensione OS 280 ml - A.I.C. n. 023084027.

BACACIL: 12 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024130039.

CARZEM:

50 compresse 60 mg - A.I.C. n. 025721010;

«Retard» 30 capsule 120 mg - A.I.C. n. 025721022;

«Retard» 20 capsule 240 mg - A.I.C. n. 025721034.

CLIMPACK: «50 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti (estradiolo) + «5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse (Medrossiprogesterone acetato) - A.I.C. n. 034817015.

CLYNOR: «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 034337016.

MILID:

«400 mg/5 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 5 ml - A.I.C. 020874018;

24 compresse 200 mg - A.I.C. n. 020874057.

MITACIDIN:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,5 ml - A.I.C. n. 035214016;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 siringa preriempita 2,0 ml - A.I.C. n. 035214028;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 035214030;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,0 ml - A.I.C. n. 035214042.

ORASORBIL:

«Retard» 30 capsule 40 mg - A.I.C. n. 027826027;

«Retard» 30 capsule 50 mg - A.I.C. n. 027826039;

«Retard» 30 capsule 60 mg - A.I.C. n. 027826041;

SICAL:

iniett. 5 fiale 50 U.I. - A.I.C. n. 028167017;

iniett. 5 fiale 100 U.I. - A.I.C. n. 028167029.

TRIDIN: 40 bustine sospensione OS - A.I.C. n. 026748020.

Con la determinazione n. aR.M.1108/D70 del 3 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Altana Pharma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

RESPIRO: flacone 20 ml - A.I.C. n. 012321028;

DOLOFLEX: 10 compresse - A.I.C. n. 021273040;

VALEROMILL: 30 confetti - A.I.C. n. 002441044;

GOLA: 20 compresse - A.I.C. n. 025186154.

Con la determinazione n. aR.M.149/D64 del 3 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Lampugnani Farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

FLOTINA: «20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide - A.I.C. n. 033910011;

ACTIFERRO: 10 flaconcini 10 ml - A.I.C. n. 018437032.

Con la determinazione n. aR.M.402/D63 del 3 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

KABIMIX:

«1830 kcal emulsione per infusione endovenosa» 1 sacca 2580 ml - A.I.C. n. 029366010;

«2550 kcal emulsione per infusione endovenosa» 1 sacca 2580 ml - A.I.C. n. 029366022;

«2000 kcal emulsione per infusione endovenosa» sacca da 2 l - A.I.C. n. 029366034.

VAMIN:

«14 ef» 1 flac. 500 ml - A.I.C. n. 031774019;

«14 ef» 1 flac. 1000 ml - A.I.C. n. 031774021;

«18 ef» 1 flac. 500 ml - A.I.C. n. 031774033;

«18 ef» 1 flac. 1000 ml - A.I.C. n. 031774045.

SOLUVIT:

«Bambini polvere per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini - A.I.C. n. 027984020.

06A07000-06A07002-06A07003-06A07006-06A07007

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miglibay».

Con la determinazione n. aR.M.653/D66 del 3 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinali, nella confezione indicata:

MIGLIBAY:

40 compresse 50 mg - A.I.C. n. 033328016;

40 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033328028.

06A07004

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emonorm».

Con la determinazione n. aR.M.370/D65 del 3 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Aesculapius Farmaceutici S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinali, nella confezione indicata:

EMONORM: «80 compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034605016.

06A07005

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oguran».

Con la determinazione n. aR.M.117/D62 del 3 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Knoll-Ravizza Farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencata specialità medicinali, nella confezione indicata:

OGURAN:

30 compresse 50 mg - A.I.C. n. 027412016;

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 027412028;

6 supposte 200 mg - A.I.C. n. 027412042;

10 bustine 0,1 g - A.I.C. n. 027412055;

gel 30 g 5% - A.I.C. n. 027412067.

06A07008

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-175) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale € **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale € **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale € **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale € **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.